



Legge federale concernente il rafforzamento dell'attrattiva della Svizzera per le fondazioni

Progetto preliminare

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del²,

decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile³

Art. 55 cpv. 4

⁴ In caso di negligenza lieve, gli organi della persona giuridica non rispondono, sempreché siano adempite le seguenti condizioni:

1. la persona giuridica non persegue uno scopo economico;
2. gli statuti della persona giuridica non prevedono una responsabilità in caso di negligenza lieve;
3. i membri degli organi interessati non ricevono per la loro attività alcun onorario, bensì unicamente un rimborso spese (attività non retribuita).

Art. 84 cpv. 3

³ Chi ha un interesse legittimo a controllare che l'amministrazione della fondazione sia conforme alla legge e all'atto costitutivo della stessa, può interporre ricorso contro atti e omissioni presso l'autorità di vigilanza.

RS

¹ FF 2020 ...

² FF 2020 ...

³ RS 210

Art. 85 titolo marginale

D. Modifica-
zione

I. Dell'organiza-
zione su pro-
posta dell'auto-
rità di vigilanza

Art. 86 titolo marginale

II. Del fine su
proposta dell'au-
torità di vigi-
lanza o dell'or-
gano superiore
della fondazione

Art. 86a titolo marginale e cpv. 1, 3 primo periodo, 4 e 5

III. Del fine o
dell'organizza-
zione in virtù di
una riserva del
fondatore

¹ L'autorità federale o cantonale competente modifica il fine o l'organizzazione della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se una modifica del fine o dell'organizzazione è stata prevista nell'atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall'ultima modifica del fine o dell'organizzazione chiesta dal fondatore. I termini decorrono in modo indipendente gli uni dagli altri.

³ Il diritto di esigere la modifica del fine o dell'organizzazione non si può cedere e non si trasmette per successione. ...

⁴ Se la fondazione è costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine o dell'organizzazione soltanto congiuntamente.

⁵ L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine o dell'organizzazione della fondazione.

Art. 86b

IV. Modifiche
accessorie
dell'atto di fon-
dazione

L'autorità di vigilanza può, sentito l'organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all'atto di fondazione, sempreché esse appaiano giustificate da motivi oggettivi e non pregiudichino i diritti di terzi.

Art. 86c

V. Forma delle
modifiche

Le modifiche dell'atto di fondazione di cui agli articoli 85–86b sono decise dalla competente autorità federale o cantonale o dall'autorità di vigilanza. Le modifiche non richiedono un atto pubblico.

2. Legge federale del 18 giugno 2010⁴ sul numero d'identificazione delle imprese

Art. 6 cpv. 2 lett. a n. 3 e 6-9 nonché lett. b

² Il registro IDI contiene i dati relativi alle seguenti caratteristiche delle unità IDI (dati IDI):

- a. *caratteristiche di base:*
 3. status dell'iscrizione nel registro di commercio con la data d'iscrizione e di cancellazione dell'iscrizione,
 6. status dell'assoggettamento secondo la legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'imposta federale diretta (LIFD) con l'inizio dell'esenzione dall'imposta di cui all'articolo 56 capoverso 1 leggera g LIFD,
 7. informazioni relative all'attività economica,
 8. forma giuridica,
 9. data della costituzione;
- b. *caratteristiche addizionali:* dati per la distinzione più precisa dell'unità IDI, in particolare designazione dettagliata dell'unità IDI;

Art. 11 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Un elenco di tutte le unità IDI esenti dall'imposta secondo l'articolo 56 capoverso 1 lettera g LIFD⁶ è pubblicato una volta all'anno.

3. Legge federale del 14 dicembre 1990⁷ sull'imposta federale diretta

Art. 33a cpv. 2 e 3

² Il limite superiore di cui al capoverso 1 è maggiorato una sola volta dell'importo del versamento che il contribuente riceve da un'eredità, da un legato o da una donazione. Il limite maggiorato può essere fatto valere nell'anno dell'apertura della successione, della divisione ereditaria o della donazione oppure nell'anno seguente.

³ Per quanto ai fini fiscali non possano essere considerate nel periodo fiscale in cui sono state fornite, le prestazioni volontarie di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere dedotte nei due periodi fiscali successivi fino al limite superiore di cui al capoverso 1.

⁴ RS 431.03

⁵ RS 642.11

⁶ RS 642.11

⁷ RS 642.11

Variante 1

Art. 33a cpv. 2 e 3

² Il limite superiore di cui al capoverso 1 è maggiorato una sola volta dell'importo del versamento che il contribuente riceve da un'eredità, da un legato o da una donazione. Il limite maggiorato può essere fatto valere nell'anno dell'apertura della successione, della divisione ereditaria o della donazione oppure nell'anno seguente.

³ Per quanto ai fini fiscali non possano essere considerate nel periodo fiscale in cui sono state fornite, le prestazioni volontarie di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere dedotte nei periodi fiscali successivi fino al limite superiore di cui al capoverso 1.

Variante 2

Art. 33a cpv. 2 e 3

Stralciare

Art. 56 cpv. 2

² L'esenzione dall'imposta di persone giuridiche secondo il capoverso 1 lettere g e h non è di ostacolo a un indennizzo dei suoi organi conforme al mercato.

Art. 59 cpv. 3

³ Per quanto ai fini fiscali non possano essere considerate nel periodo fiscale nel quale sono state fornite, le prestazioni volontarie di cui al capoverso 1 lettera c costituiscono oneri giustificati dall'uso commerciale nei due periodi fiscali successivi fino al limite di cui al capoverso 1 lettera c.

Variante 1

Art. 59 cpv. 3

³ Per quanto ai fini fiscali non possano essere considerate nel periodo fiscale nel quale sono state fornite, le prestazioni volontarie di cui al capoverso 1 lettera c costituiscono oneri giustificati dall'uso commerciale nei periodi fiscali successivi fino al limite di cui al capoverso 1 lettera c.

Variante 2

Art. 59 cpv. 3

Stralciare

Art. 110a *Informazione concernente le persone giuridiche esenti dall'imposta*

Le autorità fiscali cantonali trasmettono almeno una volta all'anno le seguenti informazioni concernenti le persone giuridiche esenti dall'imposta secondo l'articolo 56 capoverso 1 lettera g all'Ufficio federale di statistica:

- a. ragione sociale;

- b. forma giuridica;
- c. sede e indirizzo;
- d. data di costituzione;
- e. data d'esenzione dall'imposta;
- f. scopo e campo di attività.

Art. 207c Disposizione transitoria della modifica del...

Le autorità fiscali cantionali trasmettono all'Ufficio federale di statistica le informazioni di cui all'articolo 110a la prima volta nell'anno seguente all'entrata in vigore della presente modifica.

4. Legge federale del 14 dicembre 1990⁸ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 2 lett. i secondo e terzo periodo e cpv. 2^{bis}

² Sono deduzioni generali:

- i. ... Il limite è maggiorato una sola volta dell'importo del versamento che il contribuente riceve da un'eredità, da un legato o da una donazione. Il limite maggiorato può essere fatto valere nell'anno dell'apertura della successione, della divisione ereditaria o della donazione oppure nell'anno seguente.

^{2bis} Per quanto ai fini fiscali non possano essere considerate nel periodo fiscale in cui sono state fornite, le prestazioni volontarie di cui al capoverso 2 lettera i possono essere dedotte nei due periodi fiscali successivi fino al limite di cui al capoverso 2 lettera i primo periodo.

Variante 1

Art. 9 cpv. 2 lett. i secondo e terzo periodo e cpv. 2^{bis}

² Sono deduzioni generali:

- i. ... Il limite è maggiorato una sola volta dell'importo del versamento che il contribuente riceve da un'eredità, da un legato o da una donazione. Il limite maggiorato può essere fatto valere nell'anno dell'apertura della successione, della divisione ereditaria o della donazione oppure nell'anno seguente.

^{2bis} Per quanto ai fini fiscali non possano essere considerate nel periodo fiscale in cui sono state fornite, le prestazioni volontarie di cui al capoverso 2 lettera i possono essere dedotte nei periodi fiscali successivi fino al limite di cui al capoverso 2 lettera i

primo periodo.

Variante 2

Art. 9 cpv. 2 lett. i secondo e terzo periodo e capoverso 2^{bis}

Stralciare

Art. 23 cpv. 2

² L'esenzione dall'imposta di persone giuridiche secondo il capoverso 1 lettere g e h non è di ostacolo a un indennizzo dei suoi organi conforme al mercato.

Art. 25 cpv. 1^{ter}

^{1ter} Per quanto ai fini fiscali non possano essere considerate nel periodo fiscale in cui sono state fornite, le prestazioni volontarie di cui al capoverso 1 lettera c costituiscono oneri consentiti dall'uso commerciale nei due periodi fiscali successivi fino al limite determinato dal diritto cantonale.

Variante 1

Art. 25 cpv. 1^{ter}

^{1ter} Per quanto ai fini fiscali non possano essere considerate nel periodo fiscale in cui sono state fornite, le prestazioni volontarie di cui al capoverso 1 lettera c costituiscono oneri consentiti dall'uso commerciale nei periodi fiscali successivi fino al limite determinato dal diritto cantonale.

Variante 2

Art. 25 cpv. 1^{ter}

Stralciare

Art. 39b Informazioni sulle persone giuridiche esenti dall'imposta

Le autorità fiscali cantonali trasmettono almeno una volta all'anno le seguenti informazioni concernenti le persone giuridiche esenti dall'imposta secondo l'articolo 23 capoverso 1 lettera f:

- a. ragione sociale;
- b. forma giuridica;
- c. sede e indirizzo;
- d. data di costituzione;

- e. data d'esenzione dall'imposta;
- f. scopo e campo di attività.

Art. 72za Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

¹ I Cantoni adeguano le loro legislazioni alla modifica del ... degli articoli 9 capoverso 2 lettera i secondo e terzo periodo e capoverso 2^{bis}, 23 capoverso 2, 25 capoverso 1^{er} e 39b per la data d'entrata in vigore della stessa.

² A partire da tale data, le disposizioni menzionate nel capoverso 1 sono direttamente applicabili, laddove il diritto cantonale le contraddica.

Art. 78h Disposizione transitoria della modifica del...

Le autorità fiscali cantonali trasmettono all'Ufficio federale di statistica le informazioni di cui all'articolo 39b la prima volta nel primo periodo fiscale successivo all'entrata in vigore della presente modifica.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.